



COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

Via Roma, 5 – CAP 27041 – Tel. 0385 57510 – Fax 0385 57114
e-mail: barbianello@libero.it

ORDINANZA n. 5/2014 del 20 Agosto 2014

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE: PULIZIA DEI FOSSI, RII e CORSI D'ACQUA IN GENERE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Regio Decreto n° 523 del 25 luglio 1904 che obbliga i proprietari di fondi laterali alle strade comunali e rurali e tutti i proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, a provvedere all'esecuzione delle opere di tutela del territorio, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali:

- taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;

VISTO l'art. 96 del predetto decreto che indica le attività vietate sui corsi d'acqua pubblici ed in particolare la lettera f), che testualmente prevede: "sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori (...) minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località ed, in mancanza di tali discipline, a distanza di metri quattro per le piantagioni e lo movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi";

VISTO il Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 aggiornato dalla Legge 01 Agosto 2003, n° 214 e in particolare l'art.15 (Atti vietati), l'art. 29 (Piantagioni e siepi), l'art. 31 (Manutenzione delle ripe), l'art. 32 (Condotta delle acque) e l'art. 33 (Canali artificiali e manufatti sui medesimi) e ss. mm.ii;

VISTO il Regio Regolamento di Esecuzione, D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e ss.mrn.ii.;

VISTO l'art. 891, 895, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899 del Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942 e s.m.i.);

VISTI altresì gli articoli 913, 915, 916, 917 del Codice civile individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e agli utilizzatori degli stessi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 25.01.2002 n° 7/7868 che trasferisce ai Comuni le funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore;

RICHIAMATA e confermata integralmente la propria ordinanza n. 19/2010 del 07 Settembre 2010, avente per oggetto: Tutela del territorio - Pulizia dei fossi e lavorazione dei terreni con rivalsa delle spese a carico degli inadempienti,

RITENUTO opportuno intervenire nei confronti dei proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in

genere, obbligandoli, ai sensi di legge, ad adottare tutti gli interventi necessari per agevolare il deflusso delle acque;

ACCERTATO che durante le piogge degli ultimi anni si sono verificati eventi alluvionali, derivati dallo straripamento degli scoli naturali dei campi e dei fossi, con riversamento delle acque sulle strade pubbliche, nonché sulle strade e nei cortili privati, che hanno obbligato all'immediata chiusura di alcune strade al fine della messa in sicurezza della circolazione stradale a causa della chiusura o scarsa manutenzione dei fossi e canali di scolo da parte dei proprietari di terreni adiacenti alla strada;

RILEVATA l'esigenza di evitare che le strade comunali siano soggette a potenziali alluvioni ed esondazioni;

RITENUTO dover tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii.;

ORDINA

a tutti i proprietari e/o soggetti utilizzatori di fondi laterali alle strade comunali e a tutti i proprietari e/o soggetti utilizzatori frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, di provvedere a :

- assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali e di scolo e a ripristinarli se abbandonati o ricoperti o intasati;
- rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura;
- effettuare il taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;

DISPONE

- La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della presente Ordinanza, nonché presso i luoghi di pubblica affissione e presso i locali pubblici, affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione, esortando alla massima divulgazione della presente ordinanza;
- la trasmissione della presente al Servizio di Polizia Locale (PV);

AVVERTE

che l'Ufficio Tecnico Comunale, provvederà a verificare, anche su segnalazione, il rispetto degli obblighi imposti dalla presente ordinanza e a fissare, in caso di inadempienza dei proprietari o di chi per essi, mediante comunicazione scritta, un tempo massimo di esecuzione degli interventi, la cui mancata osservanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da € 25,00 a € 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00), fatti salvi gli interventi che dovranno essere effettuati in via sostitutiva direttamente dal Comune, senza ulteriore avviso, le cui spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano, ai sensi della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO
RESPONSABILE DEL SETTORE
FALBO GIORGIO

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto - Messo del Comune di
(PV) dichiara di aver oggi notificato la presente Ordinanza,
consegnandola nelle mani del Sig.e residente in Via
..... -(PV)

....., li

IL RICEVENTE NOTIFICATO

IL MESSO COMUNALE